

«Decreto incentivi»

**BONUS AGGREGAZIONI AZIENDALI**

di Emanuele Rossi

**QUADRO NORMATIVO**

A seguito dell'entrata in vigore del **D.Lgs. 12.12.2003, n. 344**, le operazioni di **aggregazione aziendale** sono divenute **fiscalmente neutrali**. Tuttavia, nel corso del tempo, detta **neutralità** è andata scemando, a causa dell'emanazione di leggi che hanno permesso l'**affrancamento dei plusvalori** emersi a seguito di tali operazioni.

Dapprima, per mezzo dei co. 242-249, dell'art. 1, L. 27.12.2006, n. 296 [CFF ② 6145], è stato introdotto il **riconoscimento fiscale** dei plusvalori emersi a seguito di ope-

razioni di  **fusione, scissione e conferimento d'azienda** effettuate nel corso degli anni 2007 e 2008, quando riconducibili all'avviamento ed al maggior valore dei beni strumentali materiali e immateriali provenienti dal soggetto dante causa.

Successivamente, per mezzo dell'art. 1, co. 46, lett. d), n. 3), L. 24.12.2007, n. 244, è stato aggiunto il co. 2-ter, all'art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5276], il quale prevede il possibile **riconoscimento fiscale «a pagamento»**, dei **plusvalori** emersi nelle operazio-

ni di **conferimento d'azienda**.

Per mezzo dei co. 10 e 11, dell'art. 15, D.L. 29.11.2008, n. 185 (decreto «anti-crisi»), conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2, sono state introdotte delle **varianti al riallineamento ex co. 2-ter**, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986.

Infine, con l'art. 4, D.L. 10.2.2009, n. 5 (decreto «incentivi»), per l'anno 2009, viene introdotto un **bonus** per le **aggregazioni aziendali**, il quale ricalca, in gran parte, quello previsto per gli anni 2007 e 2008, dalla Finanziaria 2007.

**OPERAZIONI STRAORDINARIE – DEROGHE STRUTTURALI al PRINCIPIO di NEUTRALITÀ FISCALE:** con l'avvento della riforma fiscale del 2003, <sup>(1)</sup> gli operatori erano stati abituati a considerare le **operazioni straordinarie**, come **operazioni neutrali** da un punto di vista fiscale.

Infatti, sia l'art. 172 in tema di **fusioni**, che l'art. 173 per quanto riguarda le **scissioni**, che l'art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5272, 5273 e 5276], in merito ai **conferimenti d'azienda**, prevedono, in linea generale, l'**irrelevanza fiscale** dei **plus/minusvalori emersi** a seguito di tali **operazioni**, sia in riferimento alle **società coinvolte**, che ai soci di queste.

L'**irrelevanza** è **totale**, nel senso che non concorrono alla formazione del reddito né:

- i **plus/minusvalori** iscritti in bilancio dal/dai soggetto/i dante/i causa;
- i **plus/minusvalori** emersi in capo ai **soci** delle **società coinvolte** nell'**aggregazione aziendale**, in conseguenza di un eventuale **concanbio di partecipazioni**;
- i **plus/minusvalori** emersi nei bilanci del/dei soggetto/i avente/i causa.

Ne corso del tempo, mentre è stata mantenuta la **neutralità fiscale** in capo ai **soci**, ed ai

**soggetti danti causa**, numerosi interventi legislativi hanno permesso di **derogare** il **principio di neutralità fiscale** riguardo ai **plusvalori** emersi nei bilanci dei **soggetti aventi causa** nell'**aggregazione**.

Riassumendo, possiamo dire che gli interventi mirati a **derogare** il **principio di neutralità fiscale** sono stati di due tipi:

- interventi strutturali;
- interventi congiunturali.

Sono **strutturali**, quegli interventi che hanno modificato la **normativa di base** delle **operazioni straordinarie**.

Ci riferiamo, in particolare, alle modifiche introdotte dall'art. 1, co. 46, lett. d), n. 3), L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per mezzo del quale è stato aggiunto il co. 2-ter, all'art. 176, D.P.R. 917/1986.

A seguito di tali modifiche, ai **soggetti beneficiari** di un'**operazione di conferimento d'azienda**, o di **singolo ramo**, viene data la possibilità di riconoscere i **plusvalori** emersi a seguito dell'**aggregazione**, tramite **opzione**, nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta suc-

(1) D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.

cessivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui **maggiori valori** iscritti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni materiali e immateriali** relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con **aliquota** del **12%** sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di € 5 milioni, del **14%** sulla parte dei maggiori valori che eccede € 5 milioni e fino a € 10 milioni e del **16%** sulla parte dei maggiori valori che eccede € 10 milioni.

Il **riconoscimento dei maggiori valori** avviene, ai fini dell'**ammortamento**, sin dal periodo d'imposta nel quale l'**opzione** viene esercitata, con l'avvertenza, però, che da tale regime di favore si **decade** allorché il realizzo dei **beni rivalutati** avvenga anteriormente al **quarto periodo d'imposta** successivo a quello dell'opzione.

Per mezzo dell'art. 1, co. 46, lett. a) e b), L. 244/2007, l'**agevolazione** di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5276], può essere applicata anche da parte delle **società incorporanti** risultanti da una  **fusione**, ovvero **beneficarie** di una **scissione**.

In sostanza, quindi, a seguito delle modifiche portate dalla Finanziaria 2008, le **società aventi causa** in un'operazione di **aggregazione aziendale** possono abbandonare la **neutralità fiscale**, in favore del pieno riconoscimento dei **plusvalori** emersi a seguito di tali operazioni, mediante pagamento di un'apposita **imposta sostitutiva** a scaglioni.

Il regime d'imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986, è stato poi, per così dire, integrato, dal disposto dell'art. 15, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2.

Il co. 10, di detto articolo, prevede la **possibilità di accelerare il processo di ammortamento**, relativamente ai **maggiori valori** attribuiti in bilancio all'**avviamento**, ai **marchi** d'impresa e alle altre **attività immateriale**, versando l'**imposta sostitutiva** di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986, in un'**unica soluzione**, nella misura massima del **16%**.

Pertanto, optando per il **riconoscimento fiscale dei maggiori valori** riconducibili alle **immobilizzazioni immateriali**, il soggetto avente causa nelle operazioni di aggregazione aziendale, può, pagando in **unica soluzione**, un'**imposta sostitutiva** del **16%**, **ammortizzare** i medesimi **plusvalori** anche in soli **9 anni**, in deroga al disposto dell'art. 103, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5203]. (2)

Sempre ai sensi del co. 10, i **plusvalori** si intendono riconosciuti a partire dall'**inizio** del

**periodo d'imposta** nel corso del quale è versata l'**imposta sostitutiva**, con l'avvertenza, però, che la **deduzione accelerata**, può essere fatta valere solo a partire dal **periodo d'imposta successivo**.

Ancora, il successivo co. 11, prevede che le disposizioni di cui al co. 10, possono essere applicate anche ai fini del riallineamento di plusvalori relativi ad attività diverse, da quelle contemplate dal co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986 (sostanzialmente immobilizzazioni finanziarie e beni merce).

A tal fine, però, anziché applicare un'imposta sostitutiva, i **plusvalori** vanno assoggettati a **tassazione con aliquota ordinaria**, versando in **unica soluzione** l'importo dovuto.

Fanno eccezione i **plusvalori** relativi a **crediti**, il cui **affrancamento** va effettuato mediante **pagamento dell'imposta sostitutiva** richiamata dal co. 10, nella misura però del **20%**.

**DEROGHE di CARATTERE CONGIUNTURALE al PRINCIPIO di NEUTRALITÀ FISCALE:** accanto agli **interventi di carattere strutturale** in precedenza esaminati, ve ne sono stati altri di **tipo congiunturale** ad efficacia limitata nel tempo.

Anche detti interventi hanno interessato unicamente i **plusvalori** emersi nei bilanci dei soggetti aventi causa in operazioni di **aggregazione aziendale**, lasciando inalterata la **neutralità fiscale** in capo al/ai soggetto/i dante/i causa ed in capo ai **soci** delle società partecipanti all'aggregazione medesima.

Gli interventi in questione sono stati due:

- bonus aggregazione ex co. 242-249, dell'art. 1, L. 27.12.2006, n. 296 [CFF ② 6145] (Finanziaria 2007);
- bonus aggregazione ex art. 4, D.L. 10.2.2009, n. 5 (decreto «incentivi»).

Come avremo modo di vedere a breve, la neo introdotta **agevolazione**, ricalca, in linea generale, il **precedente bonus** valevole per le aggregazioni aziendali compiute negli anni 2007 e 2008.


Per tali ragioni, prima di esaminare le novità del decreto «incentivi», si ritiene opportuno ripercorrere brevemente le disposizioni di cui al co. 242-249, dell'art. 1, L. 27.12.2006, n. 296.

**BONUS AGGREGAZIONI ex FINANZIARIA 2007:** l'agevolazione portata dalla Finanziaria 2007, consiste nel **riconoscimento gratuito**, nei limiti di € 5 milioni, dei **plusvalori** emersi a seguito di **fusioni** e di **scissioni**, concluse nel corso degli anni 2007 e 2008.

La norma prevede che il soggetto risultante dall'**aggregazione** debba essere necessariamente uno di quelli indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a),

(2) Il quale prevede, invece, per l'avviamento e per i marchi d'impresa una deducibilità spalmata in 18 anni.

GUIDA PRATICA



D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5173] (quindi, principalmente S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione).

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il **requisito soggettivo** vale solo in riferimento al **tipo di società** risultante dall'**aggregazione**, non rilevando, la **forma** e lo **status giuridico** del/dei soggetto/i dante/i causa. (3)

Inoltre, i **plusvalori** oggetto di riconoscimento devono essere quelli relativi al **maggior valore** dato all'**avviamento**, ed ai **beni materiali** ed **immateriali** provenienti dal soggetto dante causa, per effetto dell'imputazione a bilancio del **disavanzo da concambio**. (4)

A riguardo, sempre l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che: (5)

- è **esclusa** la possibilità di dare **riconoscimento fiscale** a quella parte di **disavanzo da concambio**, imputato a **beni merce** e/o a **partecipazioni**;
- è **esclusa** la possibilità di dare **riconoscimento fiscale** a quella parte di **disavanzo da concambio**, imputato ai **beni** dell'incorporante o della società beneficiaria della scissione;
- è **possibile**, invece, dare **rilevanza fiscale** a quella parte di **disavanzo da concambio**, imputato a **beni** non presenti nel **bilancio** della società dante causa o perché completamente ammortizzati o perché generati internamente

(es. marchio generato internamente).

Per effetto del co. 243, dell'art. 1, L. 296/2006 [CFF ② 6145], l'**agevolazione** in questione è estesa anche ai **plusvalori**, emersi in capo al **soggetto conferitario**, di **operazioni di conferimento d'azienda** ex art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5276] concluse nel corso degli anni 2007 e 2008, sempre nei limiti di € 5 milioni, e sempre se i **plusvalori** oggetto di riconoscimento, sono quelli relativi all'**avviamento**, ed ai **beni materiali** ed **immateriali** provenienti dal soggetto conferente.

L'agevolazione in questione è concessa a patto che nei due anni precedenti l'aggregazione:

- le **società partecipanti** siano state sempre **operative**; (6)
- non abbiano fatto mai parte dello stesso **gruppo**, ovvero non siano mai state legate da alcun **rapporto partecipativo diretto** o **indiretto**.

L'agevolazione è subordinata, inoltre, alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un **interpello preventivo** ai sensi dell'art. 11, L. 27.7.2000, n. 212 [CFF ② 7120m].

Ancora, dall'agevolazione in questione si decade, allorquando, nei **primi quattro periodi d'imposta** dall'effettuazione dell'operazione, vengono poste in essere **ulteriori operazioni straordinarie**, ovvero vengono **ceduti** i **beni** precedenti

(3) C.M. 21.3.2007, n. 16/E.

(4) Il quale si genera quando l'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante/risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione risulta superiore alla quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata/scissa di competenza dei soci terzi.

(5) C.M. 16/E/2007.

(6) A riguardo l'Agenzia delle Entrate, sempre mediante la circolare precedentemente citata, ha chiarito che l'operatività va intesa in senso sostanziale; ovvero, non basta la formale costituzione dell'impresa da almeno un biennio, necessitando che nello stesso periodo sia stata effettivamente svolta un'attività commerciale da parte delle società coinvolte nell'aggregazione.

temente rivalutati, fatta salva la via dell'attivazione dell'interpello cd. «disapplicativo», ex art. 37-bis, co. 8, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF ② 6337a].

In caso di **decadenza** dall'agevolazione, la società liquiderà e verserà, **senza** irrogazione di ulteriori **interessi e sanzioni**, nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza, l'**Ires** e l'**Irap** dovute sul **maggior reddito**, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti.

**NOVITÀ del DECRETO «INCENTIVI»:** come accennato in precedenza, il bonus aggregazioni previsto per l'anno 2009, dall'art. 4, D.L. 10.2.2009, n. 5 (decreto «incentivi»), si presenta come una proroga di quello concesso per gli anni 2007 e 2008, dai co. 242-249, dell'art. 1, L. 296/2006 [CFF ② 6145]. Per tale motivo, non ci si soffermerà sulle peculiarità di tale **agevolazione**, trovando applicazione, a riguardo, quanto già affermato in precedenza, in riferimento al bonus aggregazione ex Finanziaria 2007.

Si evidenziano invece gli aspetti che differenziano il **bonus aggregazioni** ex D.L. 5/2009, rispetto a quello introdotto dalla Finanziaria 2007, ovvero:

- la possibilità di poter riconoscere solo i **plus-**

**valori connessi ai beni strumentali materiali e immateriali** e non anche l'**avviamento**;

- il fatto che non occorra più che i soggetti danti causa e quelli aventi causa nell'operazione, non siano legati da **alcun rapporto partecipativo**, essendo ora «tollerate» partecipazioni incrociate fino al 20%;
- la previsione di un **periodo preciso** a partire dal quale i **maggiori valori** si intendono riconosciuti, coincidente con l'**esercizio successivo** a quello in cui ha avuto luogo l'**operazione di aggregazione aziendale**;
- l'**eliminazione dell'obbligo di presentazione dell'interpello preventivo**.

Proprio il venir meno di tale ultimo obbligo, fa sì che, per quanto riguarda le **operazioni di aggregazione aziendale** effettuate nel corso dell'anno 2009, le quali rispettano tutti i **requisiti soggettivi ed oggettivi** richiesti dall'art. 4, D.L. 10.2.2009, n. 5 (ovverosia gli stessi del **bonus aggregazioni** ex Finanziaria 2007, fatta eccezione per le differenze evidenziate sopra), il **regime naturale** sia quello del **riconoscimento gratuito** dei **plusvalori** emersi (relativi però solo ai beni strumentali materiali e immateriali provenienti dal soggetto dante causa), con un conseguente **risparmio fiscale** in termini di minore imposta sostitutiva dovuta, che può raggiungere gli € 600.000 (€ 5.000.000 \* 12%).